

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00416/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2023, proposto da

Guerrieri Piera, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da registri di giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da registri di giustizia; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A., Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

***nei confronti***

Angiuli Ivana, Passarelli Luciano, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- della determina n. 73 del 27 gennaio 2023, resa dal Dirigente della Sezione

Personale della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria definitiva di merito stilata dalla Commissione esaminatrice e nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 18 unità di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia, Area professionale economico finanziaria, profilo professionale specialista risorse economiche e finanziarie;

- di tutti i verbali di concorso e in particolare, ove occorra, dei verbali nn. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, con cui la Commissione ha preso atto e fatto propri i criteri di valutazione dei titoli definiti dal bando e stilato e rettificato la relativa graduatoria;

- della Determina n. 187 del 24 febbraio 2023, adottata dal Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con la quale sono stati assunti i vincitori della selezione pubblica di che trattasi;

- ove occorra, *in parte qua*, del Bando di concorso n. 25 di cui alle Determine Dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021 della regione Puglia, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all'art. 7, comma 4, lett. a);

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché sconosciuto, che con gli atti e i provvedimenti di cui ai punti precedenti si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione;

- nonché, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo universitario posseduto in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso con collocazione all'86° o 87° posto della relativa graduatoria di merito;

- nonché, ancora, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa azionata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Puglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. e della Commissione Interministeriale Ripam;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente espone in particolare che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla regione Puglia con il bando n. 25, di cui in epigrafe, per la copertura di diciotto posti di categoria "D" - posizione economica "D1", area professionale "Economico-finanziaria" - profilo professionale "Specialista Risorse Economico - Finanziarie";
- tra i requisiti di ammissione al concorso, l'art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. n. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;
- l'art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l'attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:
  - *1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;*
  - *0,5 punti per master di I livello*
  - *1,5 punti per master di II livello*
  - *2 punti per diploma di specializzazione*
  - *2,5 punti per dottorato di ricerca;*
- l'odierna ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha

dichiarato di essere in possesso del “Diploma di Laurea” (DL) “vecchio ordinamento” in “Economia e Commercio”, conseguito il 20 febbraio 2001 presso l’Università degli Studi di Lecce; mentre con riferimento alla sezione “Ulteriori titoli accademici e di studio”, relativamente alla “Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso”, la stessa non ha segnalato titoli aggiuntivi;

- la deducente ha superato le prove di concorso;
- con determinazione dirigenziale n. 73 del 27 gennaio 2023, la regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva *de qua*, nella quale l’interessata si è collocata al posto n. 197 con il punteggio di 24,625;
- la deducente lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopra indicato, dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico in “Economia e Commercio” (titolo superiore rispetto alla laurea triennale);

Rilevato che:

- la ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, chiedendo altresì l’accertamento del suo diritto al riconoscimento dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo di studio in questione, che comporterebbe l’attribuzione del punteggio complessivo di 26,125;

Considerato che:

- la ricorrente, collocatasi, come detto, al posto n. 197 della graduatoria finale *de qua* (con punti 24,625), otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 1,5, riportando il punteggio finale di 26,125; in questo modo conseguirebbe lo stesso punteggio (appunto, 26,125) di altri 5 candidati collocatisi con pari punti ai posti da 82 a 86 della graduatoria finale in questione;
- la ricorrente ha notificato il ricorso a 2 (due) concorrenti, collocatisi in posizione peggiore (n. 86 e 87) nella graduatoria, che sarebbero sopravanzati e/o raggiunti in caso di esito positivo del gravame;
- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;

- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro - da individuare nominativamente a cura di parte ricorrente - i quali precedono la ricorrente nella graduatoria definitiva e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;
- risulta opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, sussistendone i presupposti;
- Ritenuto opportuno disciplinare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) la ricorrente dovrà trasmettere alla regione Puglia la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);
- 6.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;
7. - il testo integrale del ricorso;

B) in ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha - a sua volta - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata "Atti di

notifica” - il predetto avviso, il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà rimuovere l’avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la regione Puglia ha l’obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di quest’ultima, un attestato relativo all’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell’elenco nominativo dei controinteressati, dell’avviso, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”, con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la regione Puglia dovrà curare che sulla *home page* del proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati integrati, l’avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere alla regione Puglia la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso;

- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto termine perentorio di 30 - trenta - giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1 Cod. proc. amm. per la produzione di documenti.

La trattazione della causa è rinviata per la prosecuzione alla pubblica udienza indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, 9 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Maria Luisa Rotondano**

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**